

Manutenzione del verde pubblico e deposito temporaneo dei rifiuti: chiarimenti del MASE sul concetto di luogo di produzione

Con l'interpello n. 18331 del 1° febbraio 2024, emanato ai sensi dell'articolo 3-septies del D.Lgs. 152/2006, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione dell'istituto del deposito temporaneo di cui all'articolo 185-bis del medesimo decreto, con particolare riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione del verde pubblico.

L'istanza di interpello è stata presentata da un'Amministrazione comunale che ha richiesto di conoscere se, ai fini dell'allestimento del deposito temporaneo, l'intero territorio comunale possa essere considerato quale luogo di produzione dei rifiuti generati dalle attività di manutenzione del verde effettuate dal personale dell'Ente.

Nel proprio riscontro, il Ministero ha preliminarmente ricordato che il deposito temporaneo consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta e finalizzato al successivo trasporto verso impianti autorizzati di recupero o smaltimento. Tale attività si colloca nella fase di produzione del rifiuto e, pertanto, non costituisce attività di gestione soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006, purché venga svolta nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Tra le condizioni previste dall'articolo 185-bis assume particolare rilevanza quella relativa all'ubicazione del deposito temporaneo, che deve essere effettuato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, intendendosi per tale l'area nella quale si svolge l'attività che genera il rifiuto stesso.

Con riferimento ai rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, il MASE ha adottato un'interpretazione restrittiva del concetto di luogo di produzione, escludendo che esso possa coincidere con l'intero territorio comunale delimitato dai confini amministrativi dell'Ente. Secondo il Ministero, il luogo di produzione deve essere individuato nella specifica area in cui i rifiuti vengono generati, quale ad esempio una via, un giardino pubblico, un parco o altra area oggetto di manutenzione, ovvero in un'area funzionalmente collegata al sito di produzione, nella disponibilità del produttore e dotata degli adeguati requisiti di sicurezza.

Ne consegue che l'Amministrazione comunale, qualora intenda effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti vegetali, dovrà individuare apposite aree che soddisfino tali requisiti e che risultino strettamente connesse all'attività di manutenzione da cui i rifiuti originano.

Successivamente, l'Ente potrà affidare al gestore del servizio pubblico o ad altro operatore autorizzato le operazioni di prelievo, trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero o smaltimento competenti.

L'orientamento espresso dal Ministero risulta coerente con gli indirizzi consolidati della dottrina e della giurisprudenza, secondo i quali il luogo di produzione rilevante ai fini del deposito temporaneo non coincide esclusivamente con il punto materiale di generazione del rifiuto, ma può comprendere anche un'area nella disponibilità del produttore, purché esista un effettivo collegamento funzionale con il sito di produzione.

Tale collegamento funzionale non deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della prossimità geografica, ma anche considerando la destinazione urbanistica dell'area interessata e l'assenza di utilizzi autonomi incompatibili con la funzione di supporto all'attività produttiva che genera i rifiuti.

Il Ministero richiama inoltre un precedente orientamento espresso con l'interpello n. 151820 del 2 dicembre 2022, relativo ai rifiuti derivanti dalle attività di esumazione ed estumulazione disciplinate dal D.P.R. 254/2003. In tale occasione era stato chiarito che il deposito temporaneo può essere organizzato in una specifica area interna al cimitero, al fine di garantire una gestione più efficiente delle operazioni di raccolta e trasporto, nel rispetto delle finalità perseguite dalla normativa ambientale.

Alla luce di quanto sopra, l'interpello conferma un orientamento interpretativo volto a circoscrivere rigorosamente il concetto di luogo di produzione, limitando la possibilità di ricorrere al deposito temporaneo esclusivamente alle aree direttamente interessate dalla produzione dei rifiuti o a quelle che presentino un comprovato collegamento funzionale con le stesse.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a

info@bsnconsulting42.it

www.bsnconsulting42.it